

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE**

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, il quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Cooperazione Internazionale in attuazione della D.G.R. n. 861 del 22.06.2021;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, "Le parti"

PREMESSO CHE

- a) il coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, è stato individuato dal Consiglio regionale come un obiettivo di sistema, finalizzato a diffondere ed accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, sviluppare sinergie territoriali e cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di servizi, progetti e interventi;
- b) gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi istituiti in attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione e da allora successivamente rinnovati. La Regione del Veneto ha individuato in questi due progetti pluriennali degli strumenti adeguati per la corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio volti a diffondere le informazioni sui flussi, a promuovere i servizi sul territorio per l'integrazione dei cittadini stranieri e ad assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di progetti e interventi in materia;
- c) la realizzazione del progetto "Osservatorio Regionale Immigrazione", previsto nelle



cc72b316



programmazioni regionali di settore sin dal 2001 è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R. n° 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro;

- d) Con Deliberazione della Giunta regionale n. 15/CR del 15.02.2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta del Piano Triennale di massima 2022-2024 degli interventi nel settore dell'immigrazione, a seguito dell'espressione del parere positivo in data 27.01.2022 della Consulta Regionale Immigrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 9/1990. La proposta, in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, prevede all'Azione A1 "Monitorare il Fenomeno migratorio", il consolidamento dello strumento individuato al fine di garantire l'aggiornamento costante dell'informazione relativa all'evoluzione del fenomeno migratorio e il potenziamento delle conoscenze in tema di immigrazione e integrazione.
- e) la Convenzione con l'Ente strumentale Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività progettuali di cui all'Osservatorio Regionale Immigrazione, perfezionata in data 01.09.2021 in attuazione della D.G.R. n. 1114 del 09.08.2021, è in scadenza il 31.05.2022; occorre pertanto procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione con il predetto ente per la realizzazione delle attività progettuali in argomento per l'anno 2022;
- f) Veneto Lavoro con nota prot. n. 11200 del 17 febbraio 2022 ha comunicato la propria disponibilità a proseguire le attività inerenti al progetto "Osservatorio regionale Immigrazione";
- g) con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha quindi disposto la prosecuzione nell'anno 2022 del progetto "Osservatorio Regionale Immigrazione", conferendo all'Ente strumentale Veneto Lavoro un importo complessivo di € 36.000,00 ed approvato lo schema di una Convenzione diretta a disciplinare i rapporti con l'ente stesso

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la prosecuzione nell'anno 2021 del progetto "Osservatorio Regionale Immigrazione".

In particolare l'Osservatorio dovrà garantire:

- il raccordo con la Regione del Veneto al fine di consentire la condivisione di dati ed



cc72b316



- approfondimenti concernenti i diversi profili al fenomeno immigratorio;
- il supporto delle attività in capo alla Regione del Veneto inerenti i progetti sul tema dei flussi migratori;
 - l'implementazione, anche con articoli tematici di approfondimento, del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio.
 - l'implementazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio con i dati disponibili relativi all'evoluzione dei flussi migratori in Regione, con riferimento alle tre dimensioni "costitutive" del fenomeno: la dimensione demografica, la dimensione occupazionale e la dimensione del capitale umano.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale, entro il 15.05.2022. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 4 (Spese ammissibili)

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del **15 dicembre 2022**, data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e inviata la rendicontazione a costi reali alla competente struttura regionale. Per l'acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto.

L'acquisto di libri o l'abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente previsto nel piano operativo. Saranno ammesse a rimborso unicamente le spese rendicontate a costi reali.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti dalla data della sua sottoscrizione sino al **15 dicembre 2022** e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per la realizzazione delle attività progettuali di cui alla presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

La somma conferita verrà erogata a seguito dell'approvazione da parte della competente U.O. del rendiconto finale, che dovrà essere effettuato a costi reali, e della relazione sugli interventi



cc72b316



che dovranno pervenire alla U.O. Cooperazione Internazionale entro quindici giorni dalla conclusione delle attività progettuali.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'assegnazione finanziaria qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In caso di revoca Veneto Lavoro sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte di Veneto Lavoro nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il rapporto senza alcun onere di spesa della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno



cc72b316



rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679/UE. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.13 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 16 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.



cc72b316

